



COMUNE DI OPI



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

N. 13 DATA: 28.05.2022	TARI (TASSA RIFIUTI) - ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022
---------------------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 16.00 e successive nella sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
1. Di Santo Antonio	X	
2. Boccia Odorisio	X	
3. Gentile Filippo	X	
4. Paglia Alessandro	X	
5. Leone Cesidio	X	
6. Ruggiero Giannicola		X
7. Gentile Mariapia	X	
8. Tatti Tonino	X	
9. Di Rocco Massimo		X
10. Leone Guglielmo		X
11. Cimini Cesidio		X
12.		
	Presenti n.	7
	Assenti n.	4

Presiede il Sidnaco Dott. Antonio Di Santo

Partecipa il Segretario Dott.ssa Antonella Marra

La seduta è pubblica


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
2. l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
3. la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
4. tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;



- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di tenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito da un ente cooperativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Preso atto che l'Ente territorialmente competente" nel territorio del Comune di OPI è "l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" così come definito dalla L. n. 36 del 21/10/2013 della Regione Abruzzo di seguito denominato AGIR costituito ma non ancora pienamente operativo;

In considerazione della mancata operatività dell'AGIR l'Ente territorialmente competente è il Comune di OPI, il quale nell'ambito della propria competenza è tenuto a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta ed avvio al trattamento;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità (anno -2).

Preso atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF sono svolte dal Comune di OPI;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/RIF dal soggetto gestore **COGESA S.p.a.** che si occupa dell'intero ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento recupero e/o riciclo dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Il P.E.F. del gestore **COGESA S.p.a.** è stato acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolta direttamente dal comune da cui risulta **un costo complessivo di:**

- **PEF 2022 € 97.921,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 286,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;**
- **PEF 2023 € 99.187,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;**
- **PEF 2024 € 102.256,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;**
- **PEF 2025 € 104.171,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;**

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/RIF e più precisamente:

la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in allegato 2 al MTR-2 con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente (all. B);

- la relazione accompagnatoria al PEF 2022-2025 grezzo prodotta dal soggetto gestore **COGESA S.p.a.** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (all. C);
- la dichiarazione di veridicità del soggetto gestore **COGESA S.p.a.**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. D);

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; **coefficiente di gradualità della componente a conguaglio, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo dell' anno e il benchmark di confronto dato dal costo standard della stessa annualità;**

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come attestato al punto 4.1 (ATTIVITA' DI VALIDAZIONE SVOLTA) nella relazione di accompagnamento al PEF.

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard rifiuti anno 2022" del **Comune di OPI**, sono state determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali prendendo come riferimenti le quantità smaltite e la percentuale di raccolta differenziata **riferite all'anno 2020.**

Il "costo standard unitario " di gestione per una tonnellata di rifiuti risulta pari a € **438,51**, che moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-2020 al 31-12-2020 pari a **149,65** determina un fabbisogno standard finale pari a € **65.623,02**, e che quindi l'importo del Piano Finanziario 2022 complessivo pari ad € **40.976,35**, supera del 48,78% circa l'importo del costo standard complessivo.

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard rifiuti anno 2023" del **Comune di OPI**, sono state determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali prendendo come riferimenti le quantità smaltite e la percentuale di raccolta differenziata **riferite all'anno 2021.**

Il "costo standard unitario" di gestione per una tonnellata di rifiuti risulta pari a € **435,16**, che moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti dal 01-01-2021 al 31-12-2021 pari a **163,90** determina un fabbisogno standard finale pari a € **71.322,72**, e che quindi l'importo del Piano Finanziario 2023 complessivo pari ad € **98.825,00**, supera del 38,56% circa l'importo del fabbisogno standard rifiuti.

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


- 1 DI DARE atto che sono state validate con esito favorevole:
 - ✓ la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore **COGESA S.p.a.** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (all. C);
 - ✓ la dichiarazione di veridicità del soggetto gestore **COGESA S.p.a.**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. D);
 - ✓ il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore **COGESA S.p.a.** (all. E);
- 2 di adottare per le motivazioni espresse in premessa:
 - a) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare le relazioni dei gestori, i costi del Comune e le valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (all. B);
 - b) il calcolo dei fabbisogni standard Tari del comune di OPI relativo agli anni 2022 e 2023 determinato prendendo come riferimento le quantità smaltite e le percentuali di raccolta differenziata riferite agli anni 2020 e 2021 (all. F);
 - c) Il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2023-2024-2025 completato dal Comune sulla base dello schema tipo fornito in Allegato 1 al MTR-2 (all. A);
- 3 di dare atto che il PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 3/08/2021 n.363/2021/R/RIF;
- 4 di quantificare in € **97.635,00** (97.921,00 – 286,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2022 al netto delle detrazioni previste dalla normativa vigente inteso come importo massimo da articolare all'utenza;
- 5 di quantificare in € **98.825,00** (99.187,00 – 362,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2023 al netto delle detrazioni previste dalla normativa vigente inteso come importo massimo da articolare all'utenza;
- 6 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Ufficio tecnico
Geom. Erosio De Sanctis



Stampa ufficiale del Comune di OPI, Provincia di L'Aquila, con una firma manoscritta.

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
Dott. Filippo Gentile



DAL PRESIDENTE

Dott. Antonio di Santo



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella Marra




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1136

li 14.06.2022

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVA

Si **ATTESTA** che la presente deliberazione:

x è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 28.05.2022

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella Marra

